



COMUNE DI CASALE DI SCODOSIA

Provincia di Padova

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 20.03.2023

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Finalità
- Art. 3 – Definizioni
- Art. 4 – Soggetti destinatari
- Art. 5 – Settori di intervento
- Art. 6 – Criteri generali

CAPO II – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

- Art. 7 – Contributi ordinari
- Art. 8 – Documentazione
- Art. 9 – Contributi straordinari
- Art. 10 – Concessione di altri vantaggi economici
- Art. 11 – Entità e modalità di erogazione
- Art. 12 – Obblighi dei beneficiari
- Art. 13 – Rendicontazione e verifiche
- Art. 14 – Decadenza

CAPO III – CONCESSIONE DEL PATROCINIO

- Art. 15 – Patrocinio
- Art. 16 – Modalità di concessione del Patrocinio
- Art. 17 – Utilizzo dello stemma del Comune

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 18 – Trasparenza e pubblicazione
- Art. 19 – Esclusioni
- Art. 20 – Rinvio
- Art. 21 – Abrogazioni

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi, patrocini ed altri vantaggi economici, ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione di contributi, patrocini ed altri vantaggi economici, a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si definiscono:

Contributo ordinario: somma di denaro a sostegno dell'attività ordinaria complessiva, anche per singole iniziative, rientrante nei settori di pubblico interesse, in virtù del principio di sussidiarietà.

Contributo straordinario: somma di denaro erogata "una tantum" a sostegno di eventi, progetti e iniziative a carattere straordinario organizzati nel territorio comunale.

Patrocinio: simbolica adesione del Comune ad un'iniziativa meritevole di apprezzamento per le finalità sociali, culturali, educative, scientifiche, economiche e/o condivisibile rispetto all'interesse generale.

Vantaggio economico: agevolazione diversa dall'erogazione di denaro, attraverso prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture, spazi, beni di proprietà comunale.

Art. 4 – Soggetti destinatari

1. Possono essere destinatari dei contributi e dei vantaggi economici i seguenti soggetti:
 - Enti del Terzo Settore, comitati, società sportive senza fini di lucro, Federazioni sportive iscritte al CONI ed altri soggetti anche non aventi personalità giuridica iscritti all'albo comunale delle associazioni;
 - Enti ed istituzioni pubbliche;
 - Enti religiosi per le attività che gli stessi effettuano a beneficio della popolazione.
2. Per l'individuazione dei soggetti beneficiari del Patrocinio si rimanda al disposto dell'articolo 15 del presente Regolamento e per i vantaggi economici di cui all'articolo 3 del presente regolamento possono essere individuati quali beneficiari anche le associazioni di categoria e gli organismi no profit non aventi sede sul territorio comunale purché svolgano attività o iniziative a favore della comunità locale.

Art. 5 – Settori di intervento

La concessione di contributi, patrocini ed altri vantaggi economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento:

- promozione e sviluppo della comunità ed iniziative di solidarietà sociale;
- promozione e sviluppo della cultura e del territorio;

- formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale;
- valorizzazione della condizione giovanile;
- arte, scienza e tutela dei beni storici e artistici;
- sport e tempo libero;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- promozione dello sviluppo economico;
- protezione civile e sicurezza;
- riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni;
- attività umanitarie, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute;
- promozione di politiche di genere e pari opportunità;
- altre attività riferibili a settori indicati dalla Giunta comunale con propria deliberazione.

Art. 6 – Criteri generali

I criteri generali, anche non cumulativi, per l'erogazione di contributi, patrocini ed altri vantaggi economici sono:

- livello di coinvolgimento dell'interesse pubblico;
- livello di coinvolgimento del territorio e delle persone nell'attività;
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione e le finalità istituzionali;
- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- buone pratiche di sostenibilità ambientale;
- livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno;
- capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più soggetti;
- quantità di lavoro svolto dal richiedente per l'attività programmata;
- quantità di lavoro svolto da parte di volontari per l'attività programmata;
- gratuità o meno delle attività programmate;
- accessibilità alle persone diversamente abili.

CAPO II – CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI VANTAGGI ECONOMICI

Art. 7 – Contributi ordinari

1. La concessione di contributi ordinari garantisce i principi di trasparenza e di parità tra i richiedenti, attraverso la predisposizione di appositi bandi o avvisi, approvati dalla Giunta comunale.
2. La Giunta comunale stabilisce la somma da destinare annualmente alla concessione di contributi, precisando gli ambiti di intervento coerentemente con la programmazione comunale.
3. Di norma, entro il 30 aprile di ogni anno si adottano e si pubblicano i bandi/avvisi per la concessione di contributi ordinari a favore delle Associazioni iscritte all'Albo comunale delle Associazioni.
4. E' fatta salva la possibilità di predisporre ulteriori bandi per l'erogazione di contributi anche in successivi periodi dell'anno.
5. Nei bandi/avvisi devono essere indicati almeno:
 - l'ambito di intervento;
 - l'ammontare della somma a disposizione per il contributo;
 - i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri vantaggi economici;

- i criteri di valutazione delle diverse istanze di assegnazione del contributo;
 - le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.
6. I bandi/avvisi sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune secondo le regole della pubblicità legale.
 7. Per tutti i contributi l'ufficio comunale competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, nonché la completezza della documentazione. Se la documentazione risulta incompleta, viene data comunicazione all'interessato affinché possa provvedere alla sua regolarizzazione o integrazione, nel termine assegnato; qualora l'interessato non adempia, la domanda viene archiviata con debita comunicazione all'interessato.
 8. I contributi ordinari vengono assegnati con determinazione del Responsabile competente, contenente l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta e per ciascuno di essi, la motivazione relativa alla concessione e quantificazione ovvero al diniego dell'erogazione del contributo.

Art. 8 – Documentazione

1. I soggetti che intendono beneficiare dei contributi ordinari devono presentare la domanda secondo le modalità ed entro i termini stabiliti dal bando/avviso.
2. La richiesta, redatta sull'apposito modulo predisposto dagli uffici comunali competenti, deve essere corredata a pena di esclusione da:
 - documentazione relativa alla natura giuridica del richiedente (denominazione, sede, dati del legale rappresentante);
 - relazione illustrativa dell'attività da sostenere, con l'indicazione del periodo di svolgimento, dei destinatari e fruitori, delle strutture e attrezzature necessarie per la realizzazione;
 - il quadro economico-finanziario dell'attività;
 - dichiarazione da cui risulti se siano state richieste e/o assegnate per l'attività altre sovvenzioni o benefici di qualsiasi genere richiesti ad altri soggetti, sia di provenienza pubblica (stato, regione, provincia) sia privata (sponsorizzazioni, erogazioni, donazioni);
 - dichiarazione relativa al trattamento fiscale ai fini delle eventuali ritenute di legge.

Art. 9 – Contributi straordinari

1. Al di fuori del bando di cui all'articolo 7 del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 4 possono presentare, per iniziative di carattere straordinario rientranti nei settori di intervento di cui all'articolo 5 del regolamento, richiesta di contributo straordinario almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. La richiesta, presentata utilizzando l'apposito modulo predisposto dagli uffici comunali, deve contenere i seguenti ulteriori elementi, rispetto a quanto indicato al comma 2 dell'articolo 8 del presente regolamento, a pena di esclusione:
 - indicazione precisa circa l'entità del contributo richiesto;
 - dichiarazione attestante il carattere straordinario dell'iniziativa.
3. Gli uffici comunali competenti verificano la regolarità della domanda e la completezza della documentazione e sottopongono la proposta di concessione del contributo alla Giunta comunale.
4. La Giunta tiene conto dei criteri individuati all'articolo 6 del presente regolamento.

Art. 10 – Concessione di altri vantaggi economici

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, i vantaggi economici di cui all'articolo 3 del presente Regolamento, ovvero le agevolazioni diverse dall'erogazione di denaro, attraverso prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà funzionali allo svolgimento dell'iniziativa, sono da considerarsi quali contributi per l'importo corrispondente al loro valore economico.

2. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il bene esclusivamente per l'uso e le finalità previste.
3. Gli utilizzi devono essere compatibili con la destinazione prevalente degli spazi richiesti e con le norme legislative vigenti, in particolare in materia di sicurezza.
4. È facoltà dell'Amministrazione comunale revocare le concessioni di locali per sopraggiunte necessità di carattere istituzionale, senza che il soggetto beneficiario possa pretendere alcun risarcimento.
5. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti del codice civile ed è tenuto a risarcire il Comune in caso di danneggiamento, perimento o distruzione del bene secondo quanto accertato in sede di sopralluogo congiunto con l'ufficio tecnico competente.
6. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.

Art. 11 – Entità e modalità di erogazione

1. L'ammontare del contributo non può superare l'80% delle uscite rendicontate per lo svolgimento dell'attività o dell'iniziativa ammessa a finanziamento, come predeterminato nell'atto di concessione del contributo e comunque nel limite del 100% del disavanzo tra le entrate e le uscite, qualora inferiore.
2. La liquidazione del sostegno economico viene effettuata dal Responsabile competente entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di rendicontazione prevista dall'art. 13 del regolamento. Tale termine viene sospeso per una sola volta nel caso in cui sia necessario acquisire integrazioni alla documentazione presentata con assegnazione al beneficiario di un termine di quindici giorni per produrre quanto richiesto. Trascorso il termine senza che il beneficiario abbia prodotto la documentazione, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14.
3. Per la realizzazione di progetti o di iniziative di particolare rilevanza, su motivata richiesta del beneficiario, nei casi in cui l'entità e le modalità della spesa da sostenere siano tali che ad esse non si possa far fronte con le risorse a disposizione, in via eccezionale il Responsabile competente può disporre un anticipo nella misura massima dell'80% del sostegno economico per i contributi ordinari e del 50% per i contributi straordinari.
4. Qualora il Comune risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti del beneficiario, si provvede alla compensazione automatica decurtando la somma dovuta dall'importo del contributo.

Art. 12 – Obblighi dei beneficiari

1. Il beneficiario ha l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri vantaggi economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.
2. Il beneficiario è tenuto a pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri vantaggi economici da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: "con il contributo/Patrocinio del Comune di Casale di Scodosia".
3. Nel caso di modifiche parziali del progetto/dell'attività, il beneficiario assume l'obbligo di comunicazione immediata al Comune.

Art. 13 – Rendicontazione e verifiche

1. Il soggetto beneficiario, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa o dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza, deve presentare:
 - a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo;
 - b) copia del rendiconto, con l'indicazione di tutte le spese sostenute e delle entrate ricevute;
 - c) specificazione del trattamento fiscale ai fini di eventuali trattenute di legge;

- d) dichiarazione del legale rappresentante attestante che la documentazione prodotta è completa e veritiera, che l'attività si è svolta nel rispetto della normativa fiscale e dell'avvenuto pagamento delle fatture e dei documenti di spesa.
2. Il responsabile del procedimento può effettuare le verifiche relative alla veridicità di quanto dichiarato e può, altresì, non ammettere a contributo le spese che non appaiono coerenti o giustificabili in relazione alla realizzazione dell'attività o progetto/iniziativa oggetto della domanda.
 3. La presentazione del rendiconto e la relativa verifica da parte del responsabile del procedimento costituiscono presupposto inderogabile per l'erogazione delle somme di denaro.
 4. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo ai sensi del successivo articolo 14.
 5. Qualora, in sede di consuntivo, il rapporto tra entrate e spese risulti inferiore a quello preventivato, il contributo verrà conseguentemente ricalcolato.

Art. 14 – Decadenza

1. I soggetti beneficiari delle forme di sostegno decadono dal diritto di ottenerli nel caso in cui:
 - a. non realizzino in tutto o in parte le iniziative o le attività previste;
 - b. modifichino in modo sostanziale il programma dell'iniziativa, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione comunale;
 - c. non presentino la rendicontazione entro 60 giorni dal termine dell'iniziativa/attività o non forniscano le integrazioni previsti dall'articolo 11, comma 2 del presente regolamento.
2. Nel caso in cui il sostegno economico sia stato già parzialmente erogato e si verifichi una delle condizioni elencate al primo comma del presente articolo, si darà luogo al recupero della somma erogata, con le modalità previste dalla legge e dai vigenti regolamenti dell'Ente.
3. Nel caso in cui l'iniziativa o l'attività vengano svolte solo parzialmente rispetto al programma presentato per cause indipendenti dalla volontà del beneficiario, il Responsabile valuterà una riduzione proporzionale del sostegno economico concesso.
4. Nei casi in cui sia stato concesso il Patrocinio e si verifichino le condizioni previste al comma 1 lett. a) e b), il Sindaco, su proposta del Responsabile del settore competente, revoca il Patrocinio.
5. Nel caso in cui per lo svolgimento di una iniziativa sia stato concesso l'uso di attrezzature o di sale di proprietà comunale e vengano riscontrati danni, furti, cessioni a terzi, usi impropri, il Responsabile del settore competente dà luogo all'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, secondo le modalità previste dalla legge, e, nel caso in cui l'iniziativa sia ancora in corso, revoca la concessione.

CAPO III – CONCESSIONE DEL PATROCINIO

Articolo 15 – Patrocinio

1. Il Patrocinio viene concesso a favore di Enti ed Associazioni senza finalità di lucro di cui all'articolo 4 del presente regolamento di norma per iniziative, progetti o attività che si svolgono nel territorio comunale.
2. Il Patrocinio può essere concesso anche a favore di iniziative che non si svolgono nel territorio comunale, quando esse abbiano rilevanza per il Comune o ne promuovano l'immagine.
3. E' ammessa la concessione del Patrocinio per pubblicazioni di rilevante interesse scientifico, culturale, regionale, non in vendita.
4. Il Patrocinio non può essere concesso per iniziative organizzate o promosse da partiti politici, per iniziative contrastanti con le finalità istituzionali del Comune e per quelle a carattere commerciale a scopo di lucro.
5. Il Patrocinio non può essere concesso per iniziative di durata indefinita o pluriennale.

6. Il Patrocinio può essere concesso in deroga per iniziative con profili anche commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali. Il provvedimento di concessione deve contenere una specifica motivazione che ponga in evidenza i vantaggi per il Comune e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 16 – Modalità di concessione del Patrocinio

1. La domanda di Patrocinio è indirizzata al Sindaco almeno trenta giorni prima dell'iniziativa e/o manifestazione.
2. Il termine di cui al primo comma del presente articolo non è perentorio e, per motivate esigenze di tempestività, può essere derogato.
3. Il Patrocinio deve essere richiesto dal legale rappresentante del soggetto organizzatore/titolare dell'iniziativa, che si assume la piena responsabilità di quanto contenuto nella documentazione prodotta.
4. La richiesta, redatta su apposita modulistica predisposta dal servizio comunale competente, deve contenere:
 - a. il programma dettagliato e la descrizione dell'iniziativa/manifestazione con l'indicazione delle relative finalità;
 - b. le modalità di utilizzo dello stemma comunale.
5. Alla richiesta di Patrocinio deve essere allegato lo statuto o altra documentazione idonea ad attestare la natura giuridica del soggetto richiedente, se non già in possesso del Comune.
6. Il Patrocinio è concesso con Decreto del Sindaco, salva la necessità di un parere della Giunta comunale in caso di richiesta congiunta di altri contributi o vantaggi economici.

Art. 17 – Utilizzo dello stemma del Comune

1. L'utilizzo dello Stemma del Comune deve sempre essere richiesto e formalmente autorizzato.
2. È fatto divieto a chiunque di usare lo Stemma del Comune e/o l'indicazione relativa al Patrocinio senza formale comunicazione dell'Amministrazione comunale.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 – Trasparenza e pubblicazione

I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono pubblicati nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i

Art. 19 – Esclusioni

Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento:

- a) i contributi e vantaggi economici di carattere socio-assistenziale che restano disciplinati dagli specifici regolamenti di settore;
- b) i contributi erogati alle scuole con riferimento alla normativa regionale in materia di diritto allo studio;
- c) i contributi già disciplinati da una normativa specifica a livello comunitario, nazionale o regionale;
- d) i trasferimenti finanziari e le eventuali agevolazioni a favore di soggetti terzi nell'ambito di convenzioni stipulate con l'Amministrazione comunale;
- e) i trasferimenti finanziari per l'esercizio di servizi ed attività rientranti nelle competenze istituzionali del Comune e dallo stesso affidati a qualsiasi titolo a soggetti terzi.

Art. 20- Rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e alle direttive europee in materia di associazionismo e valorizzazione delle libere forme associative.

Art. 21 - Abrogazioni

Dall'entrata in vigore del presente regolamento, secondo le disposizioni delle Preleggi al codice civile, sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con lo stesso.